



COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) – C.F. 00154860910 – C.C.P. 12049086

☎ 0785 40805 – Fax 40703

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI NATALITÀ

BANDO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI PER OGNI FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO PRE ADOTTIVO NEL CORSO DEL 2022, 2023, 2024, 2025 E NEGLI ANNI SUCCESSIVI FINO AL COMPIMENTO DEL QUINTO ANNO DI ETÀ' DEL BAMBINO, A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI O CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA NEI COMUNI SARDI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3.000 ABITANTI.

Il Responsabile del Servizio

Viste:

- la L.R. 3/2022, art. 13, comma 2, lett. a) – Disposizioni in materia di spopolamento (Legge di stabilità 2022) e la L.R. n. 1/2023 (Legge di stabilità 2023);
- le Linee Guida allegate alla Deliberazione n.30/52 del 05.06.2025
- la delibera di G.R. n. 30/52 del 05.06.2025 con oggetto “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Linee guida per la concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, comma 2, lett. a) - Legge regionale 8 maggio 2025, n. 12.”

rende noto

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi per:

1. ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2025, a favore dei nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti;
2. coloro che abbiano beneficiato del contributo per il 2022, 2023, il 2024 e mantenuto i requisiti di accesso per l'anno 2025.

ART. 1 – Destinatari e requisiti di ammissione al contributo

Possono presentare la domanda “Assegno di natalità” i nuclei familiari, anche monogenitoriali, per ogni figlio nato a decorrere dal 1 gennaio 2025 e per i bambini nati nel 2022, 2023, 2024 che hanno mantenuto i requisiti di accesso, fino al compimento del quinto anno di età del bambino o alla cessazione dell'affido qualora si verifichi prima del compimento dei cinque anni.

I genitori destinatari dei contributi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente parte dell'UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di pubblicazione dell'avviso da parte del Comune oggetto di agevolazione;

- essere residenti in uno dei Comuni della Regione Sardegna con popolazione inferiore ai 3000 abitanti alla data del 31 dicembre 2020;
- avere trasferito la residenza al comune di Lei mantenerla, per almeno 5 anni, insieme alla dimora abituale, pena la decadenza del beneficio alla data del verificarsi della causa di decadenza;
- avere uno o più figli fiscalmente a carico, nati nel corso del 2025, anche in adozione o affidamento preadottivo;
- almeno un genitore dev'essere convivente e coabitare con il figlio nato/adottato o in affidamento nell'anno 2025, nonché avere abituale dimora in uno dei comuni sardi aventi le caratteristiche per beneficiare dei contributi;
- non occupare abusivamente un alloggio pubblico;
- essere proprietari di un immobile ubicato nel nuovo comune di residenza, o averne la disponibilità in virtù di un contratto di locazione, di comodato o altro titolo equivalente; l'immobile deve essere destinato a dimora abituale per l'intero periodo di godimento del beneficio;
- esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale.

La sopravvenuta carenza di uno dei requisiti comporta la perdita del beneficio alla data di verificarsi della causa di decadenza.

ART.2 – Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo “Assegno di natalità” deve essere sottoscritta da entrambi i genitori; in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale.

Pertanto la domanda dovrà essere presentata:

- dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- dall'affidatario in caso di affidamento preadottivo;
- dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenni o incapace;
- dal tutore autorizzato dall'Autorità giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori;

La domanda dovrà essere presentata **entro la scadenza del 31 Dicembre 2025** (per le nascite che dovessero verificarsi nel mese di dicembre 2025 il termine è prorogato al 15.01.2026) presso l'Ufficio Protocollo o Servizi Sociali del Comune di Lei mediante consegna a mano oppure tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.lei.nu.it

I moduli di domanda potranno essere ritirati:

- a mano, presso l'Ufficio Protocollo o Servizi Sociali del Comune di Lei;
- scaricati direttamente dal sito istituzionale del Comune di Lei <https://comune.lei.nu.it>

ART. 3 – Misura e attribuzione del contributo

Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità simili ed è riconosciuto ai nuclei familiari aventi i requisiti suindicati, secondo i seguenti importi:

- € 600,00, mensili per il primo figlio nato cui si aggiungono € 400,00 mensili per ogni figlio successivo al primo.

L'ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore o dell'inserimento nel nucleo familiare nel corso del 2025 e in proporzione ai mesi di residenza effettivi per i soggetti che la trasferiscono nei Comuni oggetto di agevolazione. Il contributo sarà riconosciuto anche negli anni successivi al 2025 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino.

Il contributo è compatibile con altre misure, statali o regionali, di sostegno alla natalità.

ART. 4 – Erogazione del contributo ai beneficiari

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto dal Comune di Lei tramite accredito sul codice Iban indicato nel modulo di domanda e secondo gli importi spettanti, nei limiti delle assegnazioni regionali in favore di questo ente.

L'erogazione dell'assegno terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica del possesso dei requisiti succitati, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio.

In caso di accoglimento della domanda, il Comune darà comunicazione all'avente diritto e provvederà ad accreditare le somme sul conto corrente bancario o postale indicato nel modulo di domanda.

ART. 5 - Documentazione da allegare alla domanda

- Istanza per la richiesta del contributo resa sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci;
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia Decreto di adozione o di affido preadottivo, nel caso specifico;
- Copia Decreto di nomina di legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace, nel caso specifico;
- Copia di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria nel caso in cui la domanda venga presentata dal tutore.
- Copia del documento bancario o postale da cui si evinca il codice IBAN del conto corrente su cui accreditare il contributo.

ART.6 – Verifiche

L'Amministrazione Comunale cura l'intera istruttoria del procedimento, compresa la verifica dell'effettiva residenza e della fruizione dei servizi locali da parte del nucleo familiare, a garanzia della finalità sostanziale della misura: promuovere la stabilità abitativa e il radicamento nei territori a rischio di spopolamento.

Ogni variazione successivamente sopravvenuta riguardo a quanto originariamente dichiarato al momento della presentazione della domanda, rispetto ai requisiti essenziali per l'ottenimento del beneficio, deve essere tempestivamente comunicata all'Ente, ai fini della sospensione del contributo. Ferme restando le sanzioni penali, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

ART.7 – Ricorsi

Avverso il provvedimento adottato dal Comune è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

ART. 8- Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Funzionario Assistente Sociale Claudia Dessolis, recapito tel. 0785 40805 int. 1, email: servsociali@comune.lei.nu.it , alla quale è possibile rivolgersi per ogni informazione in merito al presente Bando pubblico nei giorni lunedì, martedì e giovedì mattina.

ART. 9 - Pubblicità del bando

Per consultare il bando completo e tutta la documentazione accedere al sito del Comune di Lei <https://comune.lei.nu.it> nella sezione Albo pretorio, oppure rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali comunale.

Lei,03.07.2025

Il Responsabile del Procedimento
Ass. Sociale Claudia Dessolis

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Carta Maria Grazia